REGOLAMENTO (CE) N. 162/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1995

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale ; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi ;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio [3] e dal regolamento (CE) n. 538/94 della Commissione [4] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1994/1995 ;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam ;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 [7], il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato ; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo ; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo ;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari ; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93 [9] ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti ; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine ;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 ; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero ;

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17.
[3] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.
[4] GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 20.
[5] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.
[6] GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
[7] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.
[8] GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
[9] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 [4];

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che all'atto dell'adozione della riforma della politica agricola comune nel 1992, il Consiglio ha espresso la propria volontà di istituire un nuovo regime di aiuto a favore della produzione di foraggi essiccati, basato su un aiuto fisso per tonnellata; che, nell'ambito dei negoziati sulla fissazione dei prezzi agricoli per la campagna di commercializzazione 1994/1995, tale volontà è stata confermata ed attualmente è stata sottoposta all'esame del Consiglio una proposta di regolamento che prevede, nel settore considerato, l'istituzione di una nuova organizzazione comune di mercato che acquista efficacia a partire dal 1° aprile 1995 e che contempla la fissazione di un aiuto forfettario per tonnellata per quantitativi massimi determinati;

considerando che, poiché l'applicazione del nuovo regime è prevista a partire dal 1° aprile 1995, è opportuno fissare a zero l'aiuto concesso nel quadro del regime attuale per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 1995;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[4] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1995, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° febbraio 1995 per i foraggi essiccati:

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati:
Febbraio 1995	74,287	44,486

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

(ECU/t)

Marzo 1995	74,405	44,604
Aprile 1995	0,000	0,000
Maggio 1995	0,000	0,000
Giugno 1995	0,000	0,000
Luglio 1995	0,000	0,000
Agosto 1995	0,000	0,000
Settembre 1995	0,000	0,000
Ottobre 1995	0,000	0,000